



Comune di Leffe

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 - CAP 24026 - Tel. 035-7170700

e-mail:info@comune.leffe.bg.it PEC:comune@pec.comune.leffe.bg.it

Deliberazione n° **38**
del **30/12/2020**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DA APPLICARE PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **17:00**, presso la Sala Consigliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**.

Seduta a porte chiuse con trasmissione su canali on line, di **prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	GALLIZIOLI MARCO	SI		8	PEZZOLI GIOVANNI	SI	
2	BELTRAMI SILVIA	SI		9	PEZZOLI SANTO	SI	
3	BETTONI ROSSANA	SI		10	PEZZOLI SILVIA		SI
4	BOSIO EMANUELA MONICA	SI		11	POLI MATTEO	SI	
5	CAPPONI ABELE	SI		12	SERVALLI ADRIANO	SI	
6	FELTRE GIORDANO	SI		13	ZENONI MICHELE	SI	
7	FRANA MARTA		SI				

Totale Presenti: **11**

Totale Assenti: **2**

Assiste Il Segretario Comunale - **Dott. Gianmaria Ventura**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Dott. Marco Gallizioli** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000.

UDITA la relazione del Sindaco Dott. Gallizioli Marco, in ordine all'argomento di cui all'oggetto, posto all'ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge di Bilancio per l'anno 2021 in itinere;

PRESO ATTO che il Tributo per i servizi indivisibili viene abolito ed è stata riscritta la normativa Imu: con decorrenza dall'anno 2020, la legge 160/2019 (articolo 1, commi 738-783), allo scopo di razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, ha unificato Imu e Tasi, anche in considerazione del fatto che le stesse colpivano la medesima base imponibile.

Più precisamente, il comma 738 ha abolito la IUC (imposta unica comunale), il "contenitore virtuale" introdotto dalla legge di stabilità 2014, che era composto da: Imu, dovuta dal possessore di fabbricati (escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli; Tasi, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore (sempre con l'eccezione delle abitazioni principali non di lusso); Tari, la tassa sui rifiuti.

Per quest'ultima sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni, mentre le regole della nuova Imu sono state dettate con i commi da 739 a 783;

Fondamentalmente la disciplina dell'Imu ridisegnata dalla legge di bilancio 2020 ricalca quella in vigore fino allo scorso anno. Tuttavia, non mancano alcune novità; di seguito, le più rilevanti:

- l'aliquota di base per gli altri **immobili diversi dall'abitazione principale** è stabilita nella misura dello 0,86 per cento. I Comuni, con deliberazione del Consiglio, possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. Inoltre, gli enti locali che già applicavano la maggiorazione della Tasi (fino a un massimo dello 0,8 per mille) hanno facoltà di innalzare l'aliquota fino all'1,14%, comunque senza poter sfiorare la misura della maggiorazione applicata nel 2015 e confermata fino al 2019 (negli anni successivi, tale quota aggiuntiva potrà essere modificata al ribasso, senza possibilità di riviararla verso l'alto)
- per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** (tra questi, i capannoni industriali), l'aliquota di base è ugualmente fissata allo 0,86%, pari alla somma delle vecchie aliquote Imu (0,76%) e Tasi (0,1%). L'imposta corrispondente allo 0,76% è riservata allo Stato, mentre ai Comuni è concesso di incrementare l'aliquota fino all'1,06% o di diminuirla fino allo 0,76%, senza quindi facoltà di intervenire sulla quota ad appannaggio dell'erario
- confermata l'esenzione per l'abitazione principale non di lusso e per le relative pertinenze, l'aliquota di base per l'**abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9** (rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli o palazzi di eminente valore artistico o storico) e relative pertinenze è ora stabilita nella misura dello 0,5%, con facoltà per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento
- non è stata riproposta la disposizione contenuta nella vecchia disciplina Imu, secondo la quale era considerato adibito ad abitazione principale, fruendo del relativo trattamento di

favore, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto dal **cittadino italiano non residente** nel territorio dello Stato e iscritto all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), titolare di pensione nel Paese di residenza, sempre che l'appartamento non risultasse locato o dato in comodato d'uso

- cala la tassazione sui **fabbricati rurali ad uso strumentale**, per i quali è stabilita un'aliquota di base dello 0,1%, che i Comuni possono ridurre fino all'azzeramento (fino al 2019, si partiva dallo 0,2%, riducibile allo 0,1%)
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("**beni merce**"), l'aliquota di base sarà pari allo 0,1% negli anni 2020 e 2021, con possibilità, per i Comuni, di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento (in sostanza, si tratta delle regole che valevano per la Tasi)
- è stata risolta la questione relativa al **computo del mese di possesso** legata alla precedente formulazione della norma, secondo cui bisognava contare per intero il mese in cui il possesso si era protratto per almeno 15 giorni. Senza alcun'altra indicazione, poteva accadere, in determinati casi, che risultavano debitori d'imposta per il mese in cui avveniva il trasferimento immobiliare sia l'acquirente sia il venditore, perché entrambi possessori dell'immobile per almeno 15 giorni. È stato ora specificato che il giorno in cui avviene il passaggio è conteggiato in capo all'acquirente e che quest'ultimo è chiamato a pagare l'intera imposta del mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del venditore (la circostanza si verifica quando l'atto viene stipulato il giorno 16 di un mese che ne ha 30)
- la scadenza per la **presentazione della dichiarazione** è stata posta nuovamente al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta (nel 2019 il termine per l'adempimento era stato spostato al 31 dicembre)
- è stata anticipata di un anno, cioè al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (si tratta del 2022 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare), l'introduzione della **deducibilità integrale** dal reddito d'impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'Imu dovuta sui beni strumentali

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze "*si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica*";

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 10 della Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015 inerentemente i contratti di comodato e la riduzione della base imponibile del 50% ope legis;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che "*l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione*";

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;*

CONSIDERATO che si dovrà provvedere per esigenze di bilancio ad applicare un'aliquota ordinaria nella misura dello 10,5 per mille ed un'aliquota per le categorie A/1 – A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale nella misura dello 5,2 per mille;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale offrire il servizio assistenza alla compilazione dei MODD. F24 principalmente per gli utenti persone fisiche over 65 anni ma che lo stesso servizio non sostituisce l'obbligo di autoliquidazione previsto nelle scadenze di legge;

CONSIDERATO che le aliquote da applicare per l'anno 2021 saranno le seguenti:

ALIQUTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
10,5 PER MILLE (pari allo 1,05%)	TUTTI I CESPITI SOGGETTI
5,2 PER MILLE (pari allo 0,52%)	CAT A/1, A/8,A/9 ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE AMMESSE (detrazione € 200,00)
1 PER MILLE (pari allo 0,01%)	da applicarsi ai fabbricati strumentali rurali ad accezione dei fabbricati abitativi
1,7 PER MILLE (pari allo 0,17%)	per i cosiddetti beni merce

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTA la Legge n. 190/2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- e) il D.M. Ministero dell'Interno DECRETO 13 dicembre 2019
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (19A07940) (GU Serie Generale n. 295 del 17/12/2019);

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, dal Responsabile del settore nonché Responsabile del servizio finanziario;

VISTI gli articoli 42 – 124-125 del Decreto legislativo n. 267/2000;

VERIFICATA la competenza di questo consesso all'approvazione del presente provvedimento;

Con la seguente votazione espressa nella forme previste dalla legge: Consiglieri comunali n. **11** favorevoli, n. **0** contrari e n. **0** astenuti,

D E L I B E R A

1) Di approvare le aliquote IMU per l'anno 2021 c.s:

- **ALIQUOTA ORDINARIA: 10,5 PER MILLE TUTTI I CESPITI SOGGETTI (pari allo 1,05%)**

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE AMMESSE PER CATEGORIE NON ESENTI: 5,2 PER MILLE (pari allo 0,52%).**

- **ALIQUOTA 1 per mille**
da applicarsi ai fabbricati strumentali rurali ad accezione dei fabbricati abitativi

- **ALIQUOTA 1,7 per mille**
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni merce")

2) Di recepire quanto previsto dell'art. 1, comma 10 della Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015 inerentemente i contratti di comodato e la riduzione della base imponibile del 50% ope legis.

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2021.

4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative.

5) recepire che per l'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2021.

6) Di confermare lo stanziamento IMU pari ad € 1.730.000,00 previsto nel Bilancio di Previsione 2020 2021 2022.

7) Di confermare il Responsabile del tributo la sig.ra Pierina dott.ssa Bonomi.

8) Di confermare le scadenze di pagamento del tributo come già deliberato con atto di C.C. n. del 30.12.2020.

9) Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voti favorevoli n. 11 contrari n. 0, astenuti n. 0, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. n.267/2000.

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DA APPLICARE PER L'ANNO 2021.
-----------------	---

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Marco Gallizioli

Il Segretario Comunale
Dott. Gianmaria Ventura

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe.